

5) La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano ciascuno le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-430/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Misure settoriali — Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani — Rafforzamento delle restrizioni — Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 — Attuazione del piano d'azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana — Revoca di tutte le misure restrittive dell'Unione europea relative a tale questione — Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea — Incidenza sull'interesse ad agire dinanzi al Tribunale — Mancanza di persistenza dell'interesse ad agire]

(2018/C 399/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (rappresentanti: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod e R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian e P. Reddy, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, J. Norris-Usher e M. Konstantinidis, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 2 giugno 2016, *Bank Mellat/Consiglio* (T-160/13, EU:T:2016:331), è annullata.
- 2) Non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto con il numero T-160/13 dalla Bank Mellat, diretto all'annullamento dell'articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, o della suddetta disposizione nella parte in cui essa non prevede un'eccezione applicabile al caso della Bank Mellat, nonché sulla sua domanda diretta a ottenere che il Tribunale dell'Unione europea dichiarasse l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- 3) La Bank Mellat e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Freistaat Bayern

(Causa C-488/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Indicazione dell'origine geografica — Carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) — Malafede)

(2018/C 399/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (rappresentante: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis, A. Schifko e D. Walicka, agenti), Freistaat Bayern (rappresentante: M. Müller, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Causa C-527/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articoli 5 e 19, paragrafo 2 — Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività — Rilascio di certificati A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell'assoggettamento dei lavoratori al suo regime di sicurezza sociale — Parere della commissione amministrativa — Erroneo rilascio dei certificati A1 — Costatazione — Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali certificati — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Legislazione applicabile — Articolo 12, paragrafo 1 — Nozione di persona «inviata in sostituzione di un'altra persona»)

(2018/C 399/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof